

**COMUNE DI VO'**  
**PROVINCIA DI PADOVA**

**REGOLAMENTO SUGLI OBBLIGHI DI  
COMUNICAZIONE E TRASPARENZA -  
DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO  
SANZIONATORIO DI CUI ALL'ART. 47 DEL  
D.LGS. 14.3.2013 N. 33**

## **INDICE**

- ART. 1 - FINALITA' DEL REGOLAMENTO
- ART. 2 - SOGGETTI TENUTI ALL'OBBLIGO DI TRASPARENZA
- ART. 3 - OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE E DI PUBBLICAZIONE DEI DATI INERENTI AGLI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO
- ART. 4 - OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE E PUBBLICAZIONE DEI DATI RIGUARDANTI GLI ENTI E LE SOCIETA' VIGILATI, CONTROLLATI E PARTECIPATI
- ART. 5 - MANCATO ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE DA PARTE DEGLI AMMINISTRATORI DEL COMUNE
- ART. 6 - MANCATO ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE DA PARTE DEGLI AMMINISTRATORI SOCIETARI
- ART. 7 - MANCATO ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE DA PARTE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TENUTO ALLA PUBBLICAZIONE
- ART. 8 - AVVIO DEL PROCEDIMENTO
- ART. 9 - SANZIONI
- ART. 10 - COMPETENZE
- ART. 11 - PROCEDIMENTO
- ART. 12 - RISCOSSIONE COATTIVA
- ART. 13 - RATEIZZAZIONE
- ART. 14 - ULTERIORI MISURE E DISPOSIZIONI FINALI

## **ART. 1 - FINALITA' DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di comunicazione e trasparenza delle informazioni riguardanti i titolari di cariche pubbliche elettive e di governo del Comune, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 33/2013, nonché delle informazioni riguardanti le società e gli enti di cui all'art. 22, comma 2, del D.Lgs. 33/2013, in seguito indicato brevemente come "decreto".
2. Il presente regolamento disciplina altresì il procedimento relativo all'irrogazione delle sanzioni per l'inottemperanza agli obblighi di comunicazione e pubblicazione delle informazioni di cui al comma 1, ed in particolare le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 47 del decreto di cui sopra.

## **ART. 2 - SOGGETTI TENUTI ALL'OBBLIGO DI TRASPARENZA**

1. Sono tenuti ad adempiere all'obbligo di comunicazione dei dati di cui al successivo art. 3 il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri del Comune. Il Responsabile del Servizio Segreteria Comunale, è tenuto alla pubblicazione dei predetti dati.
2. Con riferimento alla pubblicazione delle informazioni di cui all'art. 22, comma 2, del decreto, è tenuto ad adempiere il Responsabile del Servizio Finanziario, mentre gli amministratori delle società partecipate sono tenuti a comunicare i dati relativi ai loro compensi ed alle indennità di risultato.

## **ART. 3 - OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE E DI PUBBLICAZIONE DEI DATI INERENTI AGLI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO**

1. Gli Amministratori di cui all'art. 2, comma 1, sono tenuti a trasmettere, preferibilmente con modalità telematiche, al Servizio Segreteria Comunale, entro tre mesi dalla proclamazione degli eletti o dalla data della delibera di surrogazione, e per gli assessori, dall'atto di nomina i seguenti dati:
  - a. il curriculum vitae, utilizzando di norma il modello europeo da aggiornare in caso di sopravvenute modifiche;
  - b. ogni informazione in merito ai compensi relativi alla carica, gli importi di viaggio di servizio e missioni pagate con fondi pubblici;
  - c. i dati relativi all'assunzione di altre cariche presso enti pubblici o privati e i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
  - d. gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica ed indicazione dei compensi spettanti.
2. Gli Amministratori devono inviare la documentazione e gli aggiornamenti dei dati di cui al comma 1 anche per i tre anni successivi alla cessazione del mandato o dell'incarico 5. Entro il 31.10 di ciascun anno gli Amministratori sono tenuti a presentare al Comune di Vo' gli eventuali aggiornamenti dei dati di cui al precedente art. 3 c. 1.
3. Fa prova dell'avvenuta trasmissione la ricevuta di ritorno della raccomandata, la ricevuta della casella PEC istituzionale, o altra ricevuta rilasciata dall'ufficio, qualora la consegna avvenga manualmente, o mediante posta elettronica ordinaria alla casella del Servizio Segreteria Comunale.
8. Il Servizio Segreteria Comunale provvede tempestivamente alla pubblicazione dei dati di cui sopra e degli altri dati previsti dall'art. 14 del decreto nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale e mantiene pubblicati i dati per il tempo previsto dal decreto.

#### **ART. 4 - OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE E PUBBLICAZIONE DEI DATI RIGUARDANTI GLI ENTI E LE SOCIETA' VIGILATI, CONTROLLATI E PARTECIPATI**

1. Il Servizio Finanziario cura la pubblicazione tempestiva dei dati di cui all'art. 22, comma 2, del decreto nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente, e mantiene pubblicati i dati per il tempo previsto dal decreto. Cura inoltre il relativo aggiornamento.
2. I presidenti, i vicepresidenti, gli amministratori delegati, i direttori generali delle società ed enti di cui all'art. 22 del decreto sono tenuti a comunicare, al Servizio di cui al comma 1, l'incarico loro conferito entro trenta giorni dal conferimento stesso, nonché il relativo compenso, e l'eventuale indennità di risultato entro trenta giorni dal percepimento.
3. Fa prova dell'avvenuta trasmissione la ricevuta di ritorno della raccomandata, la ricevuta della casella PEC istituzionale, o altra ricevuta rilasciata dall'ufficio, qualora la consegna avvenga manualmente, o mediante posta elettronica ordinaria alla casella del Servizio Finanziario.

#### **ART. 5 - MANCATO ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE DA PARTE DEGLI AMMINISTRATORI DEL COMUNE**

1. Nel caso di inadempimento degli obblighi di cui all'art. 3, comma 1 lett. a) e b), da parte degli amministratori, così come individuati all'art. 2, comma 1, gli stessi sono diffidati ad adempiere entro il termine di quindici giorni, mediante formale comunicazione del Responsabile del Servizio Segreteria Comunale con avvertenza che l'eventuale inottemperanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 9 del presente regolamento.
2. Per agevolare l'adempimento di cui all'art. 14 del decreto, il Servizio Segreteria Comunale predispone appositi moduli contenenti tutte le informazioni soggette all'obbligo di pubblicazione e li trasmette agli amministratori del Comune entro i termini fissati dalla Legge.

#### **ART. 6 - MANCATO ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE DA PARTE DEGLI AMMINISTRATORI SOCIETARI**

1. Il Responsabile del Servizio Finanziario cura la pubblicazione tempestiva dei dati di cui all'art. 22, comma 2, del decreto nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente, e mantiene pubblicati i dati per il tempo previsto dal decreto.
2. Lo stesso, nella richiesta annuale dei dati di cui alla L. 296/2006, segnala la sanzione applicabile agli amministratori societari che non comunichino ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.
3. I presidenti, i vicepresidenti, gli amministratori delegati, i direttori generali delle società ed enti di cui all'art. 22 del decreto sono tenuti a comunicare, al Servizio di cui sopra, l'incarico loro conferito nonché il relativo compenso, e l'eventuale indennità di risultato nei termini di cui al comma 2.
4. Nel caso in cui gli amministratori di cui al comma precedente non provvedano nei termini previsti dal comma 2, gli stessi sono diffidati ad adempiere entro il termine di quindici giorni, mediante formale comunicazione del Responsabile del Servizio Finanziario con avvertenza che l'eventuale inottemperanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa prevista all'art. 47, comma 2, ultimo periodo del Decreto ed all'art. 9 del presente regolamento.
5. Fa prova dell'avvenuta trasmissione la ricevuta di ritorno della raccomandata, la ricevuta della casella PEC istituzionale, o altra ricevuta rilasciata dall'ufficio, qualora la consegna avvenga manualmente, o mediante posta elettronica ordinaria alla casella del Settore.

## **ART. 7 - MANCATO ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE DA PARTE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TENUTO ALLA PUBBLICAZIONE**

1. Il Responsabile della Trasparenza invita, con sollecito scritto, il Responsabile del Servizio Segreteria Comunale e/o del Servizio Finanziario, in qualità di responsabili dell'ufficio tenuti alla pubblicazione, ad effettuare o completare la pubblicazione dei dati di cui all'art. 22, assegnando loro un termine non inferiore a quindici giorni e fino a trenta giorni per la regolarizzazione con avvertenza che l'eventuale ulteriore inottemperanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa prevista al successivo art. 9.
2. Nel caso in cui il Responsabile del Servizio Segreteria Comunale e/o del Servizio Finanziario non provvedano nel termine assegnato a pubblicare i dati richiesti e salvo non dimostrino che l'inadempimento è dipeso da cause a loro non imputabili, il Responsabile della Trasparenza comunica l'avvenuta inadempienza per l'avvio del procedimento sanzionatorio per le ulteriori sanzioni di cui all'art. 46 del decreto.

## **ART. 8 - AVVIO DEL PROCEDIMENTO**

1. Il procedimento sanzionatorio è avviato esclusivamente su segnalazione della ANAC, del Nucleo di Valutazione, ovvero del Responsabile della Trasparenza nel caso di decorso infruttuoso dei termini .

## **ART. 9 – SANZIONI**

1. Le violazioni di cui ai precedenti articolo 6, comma 2 e 7, comma 1, danno luogo all'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa.
2. Per le ipotesi di violazione di cui sopra e di quanto indicato all'articolo 22 del decreto, si applicano le sanzioni previste dal D. Lgs. N. 33/2013 e quindi sulla base di un importo compreso entro i limiti previsti dall'art. 47 del decreto stesso.  
E' ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della L. 689/81, entro 60 giorni dalla notifica degli estremi della violazione negli importi indicati nella tabella.  
L'accertamento delle violazioni è effettuato secondo il procedimento di cui alla L. n. 689/1981.  
Il provvedimento sanzionatorio è pubblicato nel sito istituzionale del Comune.

## **ART.10 – COMPETENZE**

1. Le competenze sanzionatorie di cui al presente regolamento, ai sensi dell'art. 47, comma 3, del decreto sono individuate nel Responsabile della Trasparenza.

## **ART.11 – PROCEDIMENTO**

1. Entro trenta giorni dal ricevimento dell'atto di accertamento e contestazione della violazione, l'amministratore/responsabile della violazione può far pervenire al Responsabile della Trasparenza scritti difensivi e chiedere di essere sentito dalla medesima autorità. La presentazione di scritti difensivi ha effetto sospensivo dei termini per il pagamento della sanzione.
2. Il Responsabile del Settore Finanziario, sentito l'interessato ove questi ne abbia fatto richiesta ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione. In caso contrario, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola integralmente all'organo accertatore.

## **ART.12 - RISCOSSIONE COATTIVA**

1. Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, l'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione dispone alternativamente la seguente procedura:
- sospensione temporanea del pagamento di qualsiasi indennità di funzione o gettone di presenza di cui all'art. 82 del D.Lgs. 267/2000, fino al totale recupero della somma dovuta per la sanzione pecuniaria comminata, per le violazioni di cui all'art. 14 del decreto;
  - riscossione coattiva della somma dovuta in base alle norme vigenti.

### **ART.13 – RATEIZZAZIONE**

1. E' ammesso il pagamento rateale della sanzione secondo la disciplina vigente in materia, su istanza dell'interessato. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 della citata L. n. 689/1981, l'amministratore interessato può richiedere il pagamento della sanzione pecuniaria in rate mensili da tre a trenta; ciascuna rata non può essere inferiore a euro 100,00. In ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato dall'autorità giudiziaria o amministrativa, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione.

### **ART.14 - ULTERIORI MISURE E DISPOSIZIONI FINALI**

1. L'atto di accertamento e contestazione della violazione, se conclusivo del procedimento, ovvero l'ordinanza di ingiunzione di pagamento:
- per le violazioni agli obblighi di cui all'art. 22, comma 2, del decreto: è comunicato al Settore Finanziario per la sospensione dell'erogazione di somme a qualsivoglia titolo a favore degli enti e società vigilati, controllati o partecipati;
  - per le violazioni agli obblighi di cui all'art. 22, comma 2, commesse dal Responsabile del Servizio Finanziario: è comunicato al Responsabile della Trasparenza per l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 9 del presente regolamento, in attuazione dell'art 47, comma 2 primo periodo, ed sempre al Responsabile della Trasparenza per l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 46 del decreto.
2. Per quanto non disciplinato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni previste in materia di procedimento sanzionatorio dalla L. n. 689/1981.